

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2538

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

e dal Ministro per gli italiani nel mondo

(TREMAGLIA)

(V. *Stampato Camera n. 4346*)

approvato dalla Camera dei deputati il 15 ottobre 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 ottobre 2003*

—————

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2003, n.272, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero

—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 272, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 2003, N. 272

All'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le somme iscritte in conto competenza nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 2004».

Decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 272, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2003.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei
Comitati degli italiani all'estero**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 8 maggio 1985, n. 205, che ha istituito i Comitati degli italiani all'estero (COMITES), ed, in particolare, l'articolo 8, in cui si prevede che le elezioni per il rinnovo dei Comitati avvengano ogni cinque anni;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, relativo alle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122, relativo al differimento dei termini per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al differimento del termine previsto dall'articolo 1 del citato decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, fissato al 31 dicembre 2003, al fine di evitare la concomitanza delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero con la conclusione dell'*iter* parlamentare del disegno di legge di modifica della disciplina dei medesimi e l'effettuazione di operazioni elettorali con modalità e procedure differenziate rispetto a quelle già applicate per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini all'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri e del Ministro per gli italiani nel Mondo;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero)

1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei
Comitati degli italiani all'estero**

Articolo 1.

(Rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

legge 30 maggio 2003, n. 122. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 marzo 2004.

2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.

Articolo 2.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122, si interpretano nel senso che, fermi restando il limite massimo complessivo di trecentottantaquattro unità e i limiti di spesa di cui al medesimo articolo, commi 1 e 3, il Ministero degli affari esteri può procedere al rinnovo o alla stipula di nuovi contratti temporanei per una durata massima complessiva di dodici mesi.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI - FRATTINI - TREMAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

1-bis. Le somme iscritte in conto competenza nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 2004.

2. *Identico.*

Articolo 2.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122)

Identico

